



REP. N. 099

DEL 29/10/2002

Comune di Paderno Dugnano

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno duemiladue alle ore 16.00 del giorno ventinove del mese ottobre in
Paderno Dugnano

TRA

il Comune di Paderno Dugnano (Provincia di Milano) a firma del dr. Di
Rago Vincenzo, dirigente del settore Finanziario, nato a Viggiano (PT) il
01/03/1960 C.F. 02866100155, nel seguito sinteticamente definito anche il
"Comune", il quale interviene in questo atto in nome e per conto del Comune
medesimo, in attuazione della deliberazione del consiglio comunale n° 107
del 18/12/2001;

E

l'Azienda Gestione Servizi Paderno Dugnano – Società per Azioni o in forma
abbreviata "A.GE.S. S.p.A" con Sede Legale in Paderno Dugnano via Italia,
n° 92 , a firma del dr. Antonio Mastrangelo nato a San Severo (FG) il
17/04/1943, C.F. 02286490962 nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda, della quale ha la rappresentanza legale e nel
seguito sinteticamente definita anche "il Soggetto gestore", il quale interviene
nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della Società per
Azioni.

NELLA SEDE MUNICIPALE

Di via Grandi n° 15, ex art.1326 C.C., in presenza del Segretario Generale
del Comune,

PREMESSO



1. che il Comune ha svolto il Servizio di gestione delle farmacie comunali a mezzo dell'Azienda Speciale Farmacie, come da deliberazione del Consiglio Comunale. n. 17 del 12/03/1998;

2. che l'Azienda Speciale Farmacie è stata trasformata in Azienda Gestione Servizi Paderno Dugnano – Società per Azioni o in forma abbreviata "A.GE.S. S.p.A", come da deliberazione del consiglio comunale n. 106 del 18 dicembre 2001;


3. che il R.D. 2578/1925, ha autorizzato i Comuni ad assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi, così come anche confermato dagli Art.112 e 113 del D.lgs 267/2000, in generale e dagli Artt.10 e 12 L. 362/1991 in particolare per il Settore Farmaceutico;

4. che l'Art.114 commi 6 e 8, del D.lgs 267/2000 e l'Art. 4 comma 5 L. 95/1995 prevedono l'attivazione del "Contratto di Servizio", a regolamentazione dei rapporti tra il Soggetto gestore e l'Ente Pubblico Locale titolare del servizio

5. che lo "Statuto" del Soggetto gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

6. che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto del R.D. 2578/1925, del D.P.R. 902/1986, della D.lgs 267/2000 e della L. 95/1995;

7. che il Comune ha attivato le procedure previste in tema di deliberazione a contrattare da parte del proprio Consiglio Comunale ex Artt.49 e 107 del D.lgs 267/2000;



8. che il Comune con delibera Consiliare n° 107 del 18/12/2001 (allegato 1) ha approvato il contenuto del presente schema di contratto di servizio;

9. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della Collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli Utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi quali gli U.R.P. (Ufficio Relazioni Pubbliche) previsti dalla L. 241/1990. Per questi impegni si prevede di fare riferimento:

a) alla "Carta dei Servizi" ex L. D.Lgs 30/07/1999, 286 e D.P.C.M. 27/1/1994 da redigersi, a cura del Soggetto gestore, entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente contratto;

10. che l'affidamento del Servizio è pari a 25 anni a decorrere dalle ore 0,00 del giorno successivo alla stipula del presente contratto, rinnovabile con atto del consiglio comunale per pari (o diverso) periodo;

11. che il presente Contratto di Servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La Parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra

a) motivandone i contenuti;


b) evidenziandone i benefici per la Collettività,

c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;

d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;

e) e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Evidentemente su tali aspetti non potrà essere adito il Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 17



SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue.

Titolo I

I Servizi di pubblico interesse

ART. 1

(Recepimento della Premessa)

Le Premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti con il presente Contratto di Servizio.

ART. 2

(Finalità del Contratto)

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto gestore ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente Art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.

ART. 3

(Oggetto del Contratto)

I servizi affidati al Soggetto gestore dal Comune sono:

a) La gestione di farmacie, di armadi farmaceutici, di erboristerie, di attività di vendita di prodotti sanitari e salutistici, la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione, la collaborazione – nei limiti delle proprie competenze – ad iniziative attivate dall'amministrazione comunale in ambito socio-assistenziale, la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture



socio-sanitarie, la partecipazione ad iniziative in campo socio-assistenziale;

b) tutte le attività connesse o affini al governo dei servizi anzidetti,

c) ulteriori servizi richiesti dal Comune collaterali, sinergici o complementari all'attività sub a).

Ogni ampliamento dei Servizi (da mono a multiservizi) rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo Statuto del Soggetto gestore, comporterà la stipula di un nuovo Contratto di Servizio (ed eventuali Regolamenti) o la modifica del presente contratto, qualora ne ricorrano i presupposti.

Il Soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali della carta dei servizi.

ART.4

(Obblighi del Soggetto gestore)

Il Soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei Servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento.

Per l'espletamento dei Servizi il Soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla Sicurezza sul Lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 242/1996.

In caso di violazione di tali norme il Soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi Articoli del presente Contratto.

Il Soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del Servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche

in sede di presentazione delle relative domande.

In particolare il Soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc. previsti per legge a causa di inadempimenti del Soggetto gestore stesso.

Il Soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi, si obbliga a collaborare per l'eventuale sviluppo di nuovi Servizi Pubblici Locali richiesti dal Comune ex D.Lgs 267/2000, il quale ne trasmetterà per iscritto relativa richiesta con un preavviso di mesi 12 (dodici), ai sensi anche dell'Art.1346 C.C., come precisato all'Art.23 del presente contratto.

ART. 5

(Obblighi del Comune)

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Soggetto gestore.

In particolare

- a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, sulla sanità, ecc.
- b) permettendo al Soggetto gestore di avvalersi degli Uffici e dei Servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche Convenzioni;
- c) nel considerare il Soggetto gestore fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate.
- d) nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il Soggetto gestore sulle modifiche ai Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul Servizio

pubblico in esame, acquisendone parere non vincolante

e) nell'attività di coordinamento con altre Aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei Servizi pubblici in esame

ART. 6

(Carattere del Servizio)


I Servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i Servizi pubblici essenziali.

In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'Art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Soggetto gestore ex Artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 7

(Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti)

Il Soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri Dipendenti oltre alle Norme specificate nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri Enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del Soggetto gestore.



ART. 8

(Estensione dei Servizi)

Il Soggetto gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei.

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa col Comune, tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del Settore di riferimento.

Titolo II

Miglioramento e controllo dei Servizi

ART. 9

(Iniziative a miglioramento del Servizio)

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc. Il Soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'Art. 114 c.4 D.Lgs 267/2000 e dell'Art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze U.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e Camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con Leggi ordinarie e/o speciali compatibili con il proprio oggetto sociale.

Rientra nella piena facoltà del Soggetto gestore attivare le più adeguate strategie di "alleanza", finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza.



La partecipazione del Soggetto gestore ad altre strutture associative che riguardino la materia dei Servizi in esame può avvenire solo in seguito al previo assenso del Comune.

ART. 10

(Controllo dei Servizi)

Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, campione d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, ai fini della effettiva applicazione dell'Art.114 c. 4° e 7° dell'art.149 c. 8, D.Lgs 267/2000.

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei Servizi e nei locali in detenzione del Soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il Servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa; il Comune può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'Utenza del Servizio, con spese a suo carico. In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura Comunale.

Il Soggetto gestore presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Il Soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

ART. 11

(Divieto di cessione del servizio)

E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, dei profitti, degli obblighi e dei Servizi derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dal Comune.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del Contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della inadempienza.

Questa statuizione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente Contratto di Servizio.

In caso di cessione autorizzata, il Soggetto gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.


ART. 12

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

Il Soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a Terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di Terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del Servizio.

Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

Il Soggetto gestore risponde del comportamento dei Dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con



l'utenza.

Nei confronti dei Dipendenti il Soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e previdenziale.

Il soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

I contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie o di proprietà, tra l'ente locale e il soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del Comune, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del soggetto gestore stesso.

In assenza di tali specificazioni il soggetto gestore è sin da ora per allora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni.


ART.13

(Durata e canone annuo)

L'affidamento del servizio è pari a 25 anni a decorrere dalle ore 0,00 del giorno successivo alla stipula del presente contratto, rinnovabile con atto del consiglio comunale per pari (o diverso) periodo.

L'affidamento dei servizi in esame comporta il pagamento da parte del soggetto gestore di un canone annuo di € 31.000 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale

Titolo III



Cause di risoluzione del Contratto

ART. 14

(Risoluzione del Contratto)

Nei casi di scioglimento, cessione o fallimento di A.GE. S. S.p.A. il presente contratto si intende automaticamente risolto.

Il Comune, inoltre, può risolvere il presente Contratto, causa:


- gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli Artt.1453 e 1458 C.C.;

La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato punto n° 1 e 2 del presente Articolo.

Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle Leggi Ordinarie e dalle Leggi Speciali.

La risoluzione del Contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento dei Servizi affidati, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi dell'Art.24, comma 4°, lett. a) e b) del R.D. 15 ottobre 1925 n° 2578 e dell'Art.13 del DPR 4 ottobre 1986 n° 902, in armonia col dettato degli artt.2423 bis c. 1 punto n. 1 e 2426 c. 1 punti nn. 1,2 e 3 C.C. e con i Principi contabili Nazionali di cui al documento n. 16 (Marzo 1996).

In tal senso le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto dell'Art.13





bis L.15 marzo 1991, n. 80 di conversione del D.L 12 gennaio 1991 n. 6 e dell'Art. 828 c. 1° C.C., tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come Capitale di dotazione ai sensi dell'Art.114 D.lgs 267/2000 e Art.44 D.P.R. 902/1986, rivestono carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto gestore.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex Art.1218 C.C. si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'Art.1406 C.C.

ART. 15

(Recesso dal Contratto da parte dell'Ente proprietario)

Il Comune può recedere qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del Servizio.

Il recesso comporta la restituzione al Comune dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del Servizio pubblico, previo indennizzo.

Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex Art.2112 C.C., anche il Personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.

Il Comune comunicherà al Soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di mesi dodici.

I beni di cui al 2° comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

ART. 16

(Recesso dal Contratto da parte del Soggetto gestore)

Nel caso di recesso da parte del Soggetto gestore questi sarà tenuto a rifondere all'Ente le maggiori somme da esso sopportate sino alla scadenza del termine previsto nel presente Contratto.

ART. 17

(Controversie e vertenze)

Le vertenze che dovessero sorgere, tranne quelle previste dall'Art. 409 C.p.C., qualunque sia la loro natura, nel caso di infruttuoso tentativo di composizione amichevole, saranno definite, ex Art. 806 C.P.C., da un Collegio Arbitrale, composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro 15 giorni o in disaccordo dal Presidente del Tribunale competente.

Dalla nomina del Presidente il Collegio si pronuncerà entro 90 giorni solari, attraverso Lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, inappellabile ed obbligatorio tra le parti, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del Lodo stesso.

Titolo IV

Adempimenti contrattuali

ART. 18

(Personale e vestiario)

E' fatto obbligo al Soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio Personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle Normative sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e s.m. e D. Lgs. 242/1996.

Tutto il Personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il Personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del Soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.

ART. 19


(Gestione provvisoria)

Il Soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del Contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del Contratto stesso, dietro invito scritto del Comune, preceduto da regolare Delibera e determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa.

Se interverranno interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dal presente Contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti.

In tal senso sarà cura del Soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.

ART. 20



(Registrazione)

Il presente Contratto redatto in forma di scrittura privata autenticata dal Segretario Generale Comunale sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del Soggetto gestore e del Comune in parti eguali.

Eventuali diritti di segreteria e simili necessari alla già citata rogazione ed autenticazione saranno ad esclusivo carico del Comune.

ART. 21

(Condizioni alla scadenza del Contratto)

Al termine finale dell'affidamento dei Servizi di cui al presente Contratto, o in seguito all'estinzione del Soggetto gestore, i Beni materiali mobili ed immobili nonché i Beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.

Il prezzo di cessione degli anzidetti Beni sarà conforme alle stime peritali ex Art. 24 (escluso quanto disposto dalla lettera "c") R.D. 2578/1925 e Art. 13 D.P.R. 902/1986.

Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex Art. 2112 C.C., anche il Personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatto salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.

In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà il già ricordato Collegio Arbitrale.

ART. 22

(Trasferimenti per costi sociali)

I costi per eventuali scelte richieste dall'Ente Locale al proprio Soggetto



gestore contrarie al perseguimento di economicità, efficacia ed efficienza da parte di quest'ultimo, rivestiranno carattere di trasferimento per costi sociali, così come previsto dall'art. 40 c. 3 D.P.R. 902/1986 e art.114 cc. 4 e 6 del D.Lgs 267/2000.

I corrispettivi a fronte dei servizi affidati saranno definiti annualmente.

ART. 23

(Disposizioni finali)

Il Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'Art.1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'Atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti al tempo della sua sottoscrizione ex Artt.1362 e 1363 C.C.

Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente Contratto successivamente alla stipula e quindi all'autenticazione, sono a carico del Soggetto gestore.

Il presente Contratto di Servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

La Parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la Collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Letto, accettato e sottoscritto li ventinove ottobre duemiladue

Per il Comune di Paderno Dugnano


(Di Rago dr. Vincenzo) 

Per il Soggetto gestore AGES S.p.A Azienda Gestione Servizi Paderno
Dugnano

(Mastrangelo dr. Antonio.) 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli Artt. 1341 e 1342 C.C.,
le Parti dichiarano di accettare, senza riserve presenti e future, gli Articoli

- Art. 1, Recepimento della Premessa
- Art. 2, Finalità del Contratto
- Art. 3, Oggetto del Contratto
- Art. 4, Obblighi del soggetto gestore
- Art. 5, Obblighi del Comune
- Art. 6, Carattere del Servizio
- Art. 7, Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti
- Art. 8, Estensione dei Servizi
- Art. 9, Iniziative a miglioramento del Servizio
- Art. 10, Controllo dei Servizi
- Art. 11, Divieto di cessione del servizio
- Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina
- Art. 13, Durata e canone annuo
- Art. 14, Risoluzioni del Contratto
- Art. 15, Recesso dal Contratto da parte dell'Ente proprietario
- Art. 16, Recesso dal Contratto da parte del Soggetto gestore
- Art. 17, Controversie e vertenze
- Art. 18, Personale e vestiario



Art. 19, Gestione provvisoria

Art. 20, Registrazione

Art. 21, Condizioni alla scadenza del Contratto


Art. 22, Trasferimenti per costi sociali

Art. 23, Disposizioni finali

Per il Comune di Paderno Dugnano

(Di Rago dr. Vincenzo) 

Per il Soggetto gestore AGES S.p.A Azienda Gestione Servizi Paderno
Dugnano

(Mastrangelo dr. Antonio.) 

Previo sigla dei Contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente
Contratto

AUTENTICA

Io Caretto dr. Luigi segretario generale del Comune di Paderno Dugnano
certifico che previa rinuncia dell'assistenza di testimoni, fatta col mio
consenso, i signori:


Antonio Mastrangelo nato a San Severo (FG) il 17/04/1943, C.F.
02286490962 nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'AGES S.p.A - Azienda Gestione Servizi Paderno Dugnano

Di Rago Vincenzo, dirigente del settore Finanziario, nato a Viggiano (PT) il
01/03/1960, in rappresentanza del Comune di Paderno Dugnano

Persone della cui identità personale, capacità giuridica, veste e poteri io
segretario sono personalmente certo hanno firmato la scrittura che precede in
mia presenza, in Paderno Dugnano presso il palazzo municipale sito in via
Grandi 15.

Paderno Dugnano ventinove ottobre duemiladue.

Luigi Carletto



COMUNE DI PADERNO DUGNANO Provincia di Milano	C.C.	Numero 107	Data 18/12/2001
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E L'AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - SOCIETA' PER AZIONI (ART.114, COMMI 6 E 8 D.LGS 267/2000 E ART.4 COMMA 5 LEGGE 29 MARZO 1995, N. 95).			

Codice Ente n.11054

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilauno, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 21.00 in Paderno Dugnano, nella Sede comunale - convocato in seguito ad avvisi notificati nei termini e nei modi previsti dallo speciale Regolamento - si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente LOMBARDO ANTONIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LUIGI CARETTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si procede all'appello nominale del Sindaco e dei Consiglieri assegnati ed in carica; risultano presenti i Signori:

1) CASATI EZIO - Sindaco			
2) DE SIMONE MAURO		A	
3) ALPARONE MARCO (3)			
4) PAPALEO ANNUNZIATO			
5) PIROVANO GIANCARLO (3)			
6) RUZZON LIDIA KATIA		A	
7) SCURATI PAOLO			
8) COLORETTI MARCO			
9) LOMBARDO ANTONIO			
10) MAFFIOLETTI GIOVANNI (1)			
11) RENDINA GIUSEPPE			
12) SCHIAROLI VIVIANA (2)			
13) ZILIOI UMBERTO		A	
14) MASCHERONI SILVIA			
15) ALLIEVI JACOPO			
16) DE STEFANIS AURELIO			
			17) VARISCO ANNA
			18) PISANI MARIO
			19) ROSSETTI GIORGIO MARIO
			20) COLOMBO ALBERTO
			21) BERGNA STEFANIA
			22) GENTILE GIANFRANCO (1)
			23) FERRARI FABRIZIO
			24) MELGRATI LUIGI
			25) CAVAZZANA GIUSEPPINA
			26) BOGANI GIANLUCA
			27) SALGARO ANGELO
			28) DI MODUGNO DOMENICO
			29) RIMOLDI G. MAURIZIO (4)
			30) CAIROLI ERNESTO
			31) FOSSATI ALFONSO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Signori: Massetti Varisco, Ricci, di Lorenzo, Pedretti, Crapuzzo, Bondioli e Risso.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza - essendo presenti n. 24 Consiglieri - dichiara aperta la seduta e, con l'assenso dei Consiglieri, chiama a funzionare da Scrutatori i Signori: Colombo, Melgrati e Pirovano.

N.B.

- (1) Entrano in aula dopo la votazione della deliberazione n. 102
 (2) Entra in aula dopo la votazione della deliberazione n. 103
 (3) Escono dall'aula dopo la votazione della deliberazione n. 103
 (4) Esce dopo la votazione della deliberazione n. 105

presenti: n. 26
 presenti: n. 27
 presenti: n. 25
 presenti: n. 24

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E L'AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - SOCIETA' PER AZIONI (ART.114, COMMI 6 E 8 D.LGS 267/2000 E ART.4 COMMA 5 LEGGE 29 MARZO 1995, N. 95).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Papaleo Annunziato, capogruppo di Forza Italia, chiede che:

- all'"oggetto" della presente deliberazione venga indicato che trattasi di "schema di contratto";
- al punto 8 delle premesse dello schema di contratto venga altresì fatta la medesima precisazione.

L'emendamento viene posto in votazione dal presidente del consiglio che viene approvato con il seguente esito della votazione espresso per alzata di mano.

- presenti n. 24
- votanti n. 21
- astenuti n. 3 (Di Modugno, Cairoli e Bogani)
- favorevoli n. 21


PREMESSO

1. che il Comune ha svolto il Servizio di gestione delle farmacie comunali a mezzo dell'Azienda Speciale Farmacie, come da deliberazione del Consiglio Comunale. n. 17 del 12/03/1998;
2. che l'Azienda Speciale Farmacie è stata trasformata in Azienda Gestione Servizi Paderno Dugnano - Società per Azioni o in forma abbreviata "A.GE.S. S.p.A", come da deliberazione del consiglio comunale n. 106 del 18 dicembre 2001;
3. che il R.D. 2578/1925, ha autorizzato i Comuni ad assumere l'esercizio diretto dei pubblici servizi, così come anche confermato dagli Art.112 e 113 del D.lgs 267/2000, in generale e dagli Artt.10 e 12 L. 362/1991 in particolare per il Settore Farmaceutico;
4. che l'Art.114 commi 6 e 8, del D.lgs 267/2000 e l'Art. 4 comma 5 L. 95/1995 prevedono l'attivazione del "Contratto di Servizio", a regolamentazione dei rapporti tra il Soggetto gestore e l'Ente Pubblico Locale titolare del servizio

Visto che è stata predisposta la proposta di Contratto di Servizio il quale rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici gestiti dalla Società per Azioni anzidetta, nel rispetto del R.D. 2578/1925, del D.P.R. 902/1986, della D.lgs 267/2000 e della L. 95/1995;

Considerato che, ai sensi di quanto dispone il richiamato art.14, commi 6 e 8, D.Lgs 267/2000, questo organo ha competenza ad approvare lo schema del contratto di servizio al fine anche di attivare le procedure in tema di deliberazione a contrattare ex artt.107 D.Lgs 267/2000

Considerato che l'argomento è stato esaminato congiuntamente dalla commissione dei capigruppo e dalla commissione consiliare "Economia e Funzione pubblica" nella seduta del 12 dicembre 2001;



A handwritten signature and the initials "D.M." are present in the bottom right corner of the document.

Preso atto dei pareri in merito formulati dai Dirigenti dei settori interessati e dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n. 24
- astenuti n. 4 (Bogani, Fossati, Papaleo e Scurati)
- votanti n. 20
- favorevoli n. 19
- contrari n. 1 (Salgaro)

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema del contratto di servizio, costituito da n. 23 articoli, che dovrà essere stipulato dall'Amministrazione Comunale e dall'Azienda Gestione Servizi Paderno Dugnano - Società per Azioni "A.GE.S. S.p.A." e che ha la finalità di regolare i rapporti tra il Soggetto Gestore ed il Comune circa i servizi affidati, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:

- presenti n. 24
- astenuti n. 4 (Bogani, Fossati, Papaleo e Scurati)
- votanti n. 20
- favorevoli n. 19
- contrari n. 1 (Salgaro)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente, constatato che sono stati esaminati tutti i punti iscritti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta: sono le ore 01,15 del 19 dicembre 2001.

A

D. A.

Pareri ai sensi dell' articolo 49 del D. Lgs. n.° 267/2000:

Segreteria Direzione Generale/tel.: 02- Paola Ciafardo
91.004.418/fax: 02-91.004.423

data proposta di deliberazione mer 12 dic 2001

Oggetto della proposta di deliberazione:

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO E L'AZIENDA GESTIONE SERVIZI PADERNO DUGNANO - SOCIETA' PER AZIONI (ART.114, COMMI 6 E 8 D.LGS 267/2000 E ART.4 COMMA 5 LEGGE 29 MARZO 1995, N. 95);

REGOLARITA' TECNICA (conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano,

17 DIC. 2001

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Luigi Ciafardo

REGOLARITA' CONTABILE (controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica)

Favorevole

Contrario

motivazione:

Paderno Dugnano,

17 DIC. 2001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

dr. Vincenzo Di Rago



[Handwritten initials and signature]



Originale

Deliberazione C.C. n. 107 del 18/12/2001

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lombardo Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Caretto Luigi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Su attestazione del Messo certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con decorrenza dal

22 DIC. 2001

Addì,

Reg. pubbl. n. 2333

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Luigi Caretto



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì,

19 DIC. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Luigi Caretto

CITTA' DI PADERNO DUGNANO (MI)
E' copia conforme all'originale in atti e
consta di n. 5 (CINQUE) fogli
Paderno Dugnano, 29 OTT. 2002.....

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Luigi Caretto

